QUARTIER GENERALE ITALIANO

presso il Allied Joint Force Command HQ Naples

Ufficio Amministrazione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR/CAFFETTERIA, FAST FOOD-PASTICCERIA PRESSO LA SALA CONVEGNO UNICA DEL QUARTIER GENERALE ITALIANO PRESSO IL ALLIED JOINT FORCE COMMAND HQ - NAPLES

PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2027 AL 31 DICEMBRE 2029.

ANNO 2026

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

INDICE

Premessa		Pag.	3
ART. 1	Definizioni	Pag.	3
ART. 2	Riferimenti Normativi	Pag.	4
ART. 3	Oggetto, durata, eventuale proroga ed orari della concessione	Pag.	4
ART. 4	Condizioni di carattere generale	Pag.	5
ART. 5	Servizio bar/caffetteria, fast-food e pasticceria	Pag.	6
ART. 6	Indicatori logistici relativi alla concessione	Pag.	10
ART. 7	Canone demaniale di concessione	Pag.	10
ART. 8	Oneri per smaltimento rifiuti solidi urbani	Pag.	11
ART. 9	Requisiti di idoneità professionale	Pag.	11
ART. 10	Personale del concessionario accreditato ad operare presso le infrastrutture militari	Pag.	12
ART. 11	Clausole sociali e tutela dei lavoratori	Pag.	13
ART. 12	Responsabile del concessionario	Pag.	14
ART. 13	Oneri a carico del concessionario	Pag.	14
ART. 14	Referenti per l'A.M. sull'esecuzione contrattuale	Pag.	14
ART. 15	Oneri a carico dell'Amministrazione Militare	Pag.	15
ART. 16	Materiali, aree e locali costituenti apporti dell'Amministrazione Militare	Pag.	15
ART. 17	Miglioramenti, addizioni e modifiche	Pag.	16
ART. 18	Revisione delle condizioni riferite all'ambito concessorio	Pag.	16
ART. 19	Penalità	Pag.	16
ART. 20	Responsabilità e procedure per l'applicazione delle penalità	Pag.	16
ART. 21	Risoluzione del contratto	Pag.	17
ART. 22	Cessione del contratto e disciplina del subappalto	Pag.	17
ART. 23	Sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica	Pag.	17
ART. 24	Tracciabilità flussi finanziari	Pag.	18
ART. 25	Anticorruzione e patto d'integrità	Pag.	18
ART. 26	Modifica alle condizioni del contratto	Pag.	19
ART. 27	Spese contrattuali, imposte e tasse	Pag.	19
ART. 28	Coperture assicurative	Pag.	19
ART. 29	Modifiche relative alla società	Pag.	19
ART. 30	Scioperi e cause di forza maggiore	Pag.	20
ART. 31	Rifusione danni e spese da sanzioni	Pag.	20
ART. 32	Riserve e reclami	Pag.	20
ART. 33	Controversie e foro competente	Pag.	21
ART. 34	Trattamento dei dati personali	Pag.	21
ART. 35	Disposizioni finali	Pag.	21

APPENDICI

Appendice "1"	Elenco generi da somministrare con i relativi prezzi a base di gara
Appendice "2"	Condizioni tecniche riferite ai generi da somministrare
Appendice "3"	Schema del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.)

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale riguarda la concessione di servizi relativi alla sala convegno unica del Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples.

Le prestazioni dovranno essere svolte dal Concessionario con capitali propri, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa del Concessionario stesso e con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Il rischio operativo, nell'esegesi dell'articolo 177 del D.Lgs. 36/2023 (che disciplina le concessioni) il quale distingue la concessione dall'appalto, è legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda, trasferito al concessionario. Si consideri che il rischio di domanda consiste nel fatto che la fruizione del servizio in concessione possa avere flessioni per l'insorgere nel mercato di un'offerta competitiva di altri operatori, come per mancanza di appeal della gestione del concessionario, oltreché a fattori del tutto esogeni come quello di una contrazione dei consumi generata dall'impiego fuori area del personale militare, da riduzioni organiche ecc.

L'Amministrazione Militare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 1 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 (in particolare il principio del risultato e il principio della fiducia) si avvale della facoltà di organizzare la procedura per la scelta del concessionario nel rispetto dei principi del Codice dei contratti e di decidere il modo migliore per gestire la prestazione dei servizi in concessione al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, parità di trattamento e promozione dell'accesso e dei diritti dell'utenza nei servizi in concessione.

La Stazione Appaltante si riserva infine la più ampia ed insindacabile facoltà, nell'esercizio dei poteri di autotutela, di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità o azioni di risarcimento dei danni o indennità o compensi di qualsiasi tipo.

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'appalto per:

- **Sala Convegno Unica** si intende l'organismo di protezione sociale dislocato nell'infrastruttura militare indicata in premessa, nella quale sarà erogato il servizio in concessione, avente la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza dell'Unità stessa, rafforzare lo "spirito di corpo" tra il personale, promuovere ed alimentare vincoli di solidarietà militare mediante la partecipazione ad attività ricreative, sportive e culturali, nonché di agevolare l'integrazione e la coesione della comunità militare con l'ambiente sociale esterno;
- **Concessione di servizi** si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) dell'art. 3 comma 1 del codice dei contratti, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
- **Rischio operativo** si intende il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;
- **Capitolato speciale d'appalto** si intende il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione dei servizi affidati in appalto, le relative prestazioni e gli obblighi connessi;
- **Codice dei contratti pubblici** si intende il D.Lgs. 36/2023.;
- **Concedente** si intende il Comandante del Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples;
- **Amministrazione Militare** si intende il Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples;
- **Stazione appaltante** si intende l'Ufficio Amministrazione del Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples;
- **Operatore economico** si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre la prestazione di servizi;

- **Concessionario** si intende l'operatore economico affidatario dei servizi in concessione;
- **Contratto** si intende l'atto negoziale stipulato tra la stazione appaltante ed il concessionario.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 recante "Norme in materia di esercizi pubblici";
- Direttiva per gli interventi di protezione sociale nell'ambito delle Forze Armate recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle relative attività -SMD -G -023 ed. 1999 e successive aggiunte e varianti;
- Legge Provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 recante "Nuovo ordinamento del commercio";
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 avente per tema "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (che ha recepito la direttiva europea sui servizi);
- Legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 avente per tema "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive aggiunte, modificazioni ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4;
- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema "Codice dell'Ordinamento Militare";
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, avente per tema "Codice dei contratti pubblici";
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2023 n. 209 (correttivo Codice degli appalti).

Per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato speciale d'appalto, nella lettera di invito e nella normativa in essa richiamata, la concessione si intende vincolata a tutti i patti, oneri e condizioni indicate nella normativa Nazionale e Regionale innanzi richiamata.

Le Ditte accorrenti all'atto della presentazione dell'offerta dichiareranno di ben conoscere detta normativa, di averla letta, esaminata ed accettata in ogni sua parte. Le condizioni richiamate dal portato normativo legislativo innanzi indicato, per quanto non allegate al presente capitolato, ne formano parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

ART. 3 - OGGETTO, DURATA ED EVENTUALE PROROGA CONCESSIONE

La Sala Convegno Unica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 465 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, rientra tra gli Organismi operanti nell'ambito della Forza Armata, con finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle unità, enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative sportive, culturali e di assistenza, sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno.

Compatibilmente con la ricettività delle strutture, potranno anche essere ammesse a fruire dei servizi in concessione, previo benestare del Concedente, Autorità e personalità con particolari titoli di benemerenza derivanti da uno specifico impegno professionale di interesse militare e civile.

La concessione ha per oggetto l'affidamento dei servizi di bar/caffetteria, fast-food e pasticceria **(*)** presso il Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples, sito in Giugliano in Campania (NA), via Madonna del Pantano, snc.

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

La gestione dei servizi affidati al Concessionario dovrà essere orientata al perseguimento degli obiettivi di sostegno logistico, fine ultimo della concessione stessa.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 466 del citato D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, per garantire il funzionamento della Sala convegno unica, l'Amministrazione Militare e per essa il concedente, assumerà a proprio carico le spese concernenti il mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati, la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature e altre pertinenze d'uso ed i servizi generali di funzionamento. Le spese relative alla pulizia ed al riassetto dei locali, quelle riferite al possesso delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato speciale d'appalto rimarranno a carico del concessionario.

La concessione è conferita con le modalità indicate ai successivi articoli, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (cfr. Art. 177 del Codice dei contratti).

La concessione si riferisce a tutta la durata dell'affidamento, indipendentemente dai periodi di apertura e chiusura e dovrà essere svolta con continuità secondo le modalità esplicitate negli articoli che seguono, **dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2029**. Tale periodo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 178, del Codice dei contratti, rappresenta, sulla base di criteri di ragionevolezza, il periodo di tempo stimato necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario. Successivamente a tale data, nelle more del perfezionamento della nuova procedura concorsuale di scelta del contraente, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre una proroga, ai sensi dell'art. 178 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, agli stessi patti e condizioni, per il tempo ritenuto strettamente necessario alla definizione del rilancio concorrenziale e della successiva aggiudicazione.

L'Ufficio Amministrazione del Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples, si riserva la facoltà di non stipulare il contratto nell'ipotesi in cui motivi di pubblico interesse ostino alla sua esecuzione, ovvero, se il contratto sia già stato stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dal Decreto legislativo 6 settembre2011 n. 159 o qualora intervengano convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'attività della Sala Convegno unica con riferimento agli orari di apertura, funzionamento e chiusura, formerà oggetto di apposito accordo tra il concessionario ed il concedente.

ART. 4 - CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nel contesto dell'affidamento in concessione, il concedente conserva tutte le prerogative relative a:

- ammissione del personale in base alle norme stabilite dallo Stato Maggiore della Difesa ed ai regolamenti interni. In ogni caso il concessionario non dovrà né potrà selezionare l'utenza, ovvero consentire l'accesso alle strutture in parola a personale non preventivamente autorizzato dal concedente;
- destinazione delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature compresa l'utilizzazione delle stesse. Nella considerazione che i locali dati in concessione restano di proprietà dell'Amministrazione Militare, questi sono destinati ad essere utilizzati da tutto il personale militare, in servizio ed in quiescenza e dai loro familiari. Il concessionario non potrà, conseguentemente, destinarli ad usi diversi da quelli concordati, né apportare modifiche di destinazione, senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- modalità di erogazione dei servizi;
- controllo del corretto funzionamento dei servizi affidati in concessione.

Il concedente si impegna a garantire tutta la possibile collaborazione attraverso i propri organi nella fase di funzionamento della struttura e di programmazione delle attività, di comunicazione delle iniziative, di raccordo tra il concessionario e la realtà locale. Concedente e concessionario potranno elaborare programmi di promozione e

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

marketing incentrate sulla valorizzazione dell'Organismo di protezione sociale come volano dell'attrattività turistica del territorio e vetrina dei prodotti tipici, anche in sinergia con le attività ed il patrimonio comunale.

Il concessionario nell'ambito dell'autonomia concessale e subordinatamente ai vincoli contrattualmente definiti dal Concedente potrà ottimizzare l'esecuzione dei servizi affidati finalizzandoli al raggiungimento del risultato e proporre soluzioni alternative a quelle contrattualmente definite purché le stesse continuino a tutelare l'immagine di efficienza dell'Amministrazione Militare nei confronti degli utenti destinatari dei servizi, accrescano il risultato previo giudizio del Concedente e non siano in contrasto con alcuna norma di carattere generale e/o speciale del presente affidamento. Potrà inoltre proporre iniziative di intrattenimento purché autorizzate dal concedente, tenendo in considerazione il contesto dell'attività ed il decoro dell'ambiente stesso.

Il concessionario dovrà sottostare alle seguenti condizioni di carattere generale:

a. la concessione, è conferita a rischio e pericolo del concessionario il quale ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione Militare da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa;
b. l'Amministrazione Militare condiziona l'uso di locali, degli impianti e dei mezzi conferiti, riservandosi la facoltà di sospendere tale uso al sopravvenire di esigenze funzionali ed organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attività affidate in concessione;
c. l'esecuzione delle attività affidate non può essere ceduta, neppure parzialmente ed i locali e le attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Militare non potranno essere utilizzate per usi diversi da quelli per cui sono destinati;
d. la concessione è revocata, in tutto o in parte, senza diritto ad alcun indennizzo, nei casi di soppressione dell'ente presso cui è costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale;
e. l'eventuale revoca della concessione sarà adottata dall'Autorità che ha approvato il contratto concessorio al verificarsi di gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dal Comandante il Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sulle attività affidate;
f. in relazione alle attività affidate, il concessionario è tenuto a costituire in favore dell'Amministrazione Militare un deposito cauzionale pari al 10% (IVA esclusa) dell'importo contrattuale, a garanzia del corretto esercizio delle attività in affidamento;
g. il personale preposto alle attività di gestione dell'organismo di protezione sociale deve essere di gradimento del concedente;
h. se la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attività di gestione, nel corso dell'esercizio del servizio fosse fatto oggetto di provvedimenti giudiziari, anche non necessariamente di natura cautelare, ritenuti dall'Amministrazione Militare incompatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, il concessionario è tenuto a recedere dalla concessione, tenendo salva l'Amministrazione Militare da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
i. il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale assunto, tenendo indenne il concedente da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
j. segnalare tempestivamente al Referente dell'Amministrazione Militare ed al concedente situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per il patrimonio dell'A.M. stessa o per le persone che frequentano le sale convegno.

ART. 5 – SERVIZIO BAR/CAFFETTERIA, FAST-FOOD E PASTICCERIA

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e DL 19/2026, è necessaria la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per territorio sul portale telematico a disposizione delle imprese, avendo cura di specificare il tipo di somministrazione che sarà effettuata (bar).

In armonia con il Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PANGPP), ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, dovranno essere rispettati i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari (cfr. Decreto 10 marzo 2020 pubblicato nella

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

G.U. n. 90 del 04 aprile 2020) che comprendono, in tutto od in parte, le seguenti fasi:

a) produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

b) preparazione dei pasti;

c) confezionamento dei pasti;

d) somministrazione dei pasti;

e) gestione dei rifiuti da preparazione dei pasti e post-consumo;

f) gestione dei locali comprensivo dei servizi di pulizia.

Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi riferiti al PAN CPS e GPP/CAM si rinvia alla relazione di accompagnamento, disponibile sul sito:
www.mase.gov.it/portale/web/guest/sostenibilità-dei-prodotti-e-dei-consumi-cam-e-certificazioni

www.mase.gov.it/portale/strumenti-di-supporto-alla-corretta-applicazione-dei-cam

www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti .

In **appendice "1"** sono elencati i generi da somministrare con i relativi prezzi a base di gara e, in **appendice "2"**, le condizioni tecniche riferite a tali generi.

I generi previsti dal capitolato potranno essere integrati in accordo con il concedente previa valutazione dei costi di vendita.

Tutti i prodotti, le materie prime utilizzate ed i generi di consumo dovranno essere di prima scelta commerciale e di ottima qualità, completamente rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia, regolarmente acquistati e fatturati al concessionario dai propri fornitori. Il concedente potrà chiedere in qualsiasi momento al concessionario di visionare tali fatture al fine di verificare la regolarità negli acquisti. Le fatture per l'acquisto dei generi e per ogni altra spesa eseguita dal concessionario dovranno essere intestate ed indirizzate esclusivamente allo stesso. L'Amministrazione Militare è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra il concessionario, i propri fornitori e i terzi per la gestione dei servizi e degli acquisti in argomento. Il concessionario si impegna, comunque, a non creare situazioni debitorie di lunga scadenza verso i fornitori, e si impegna a presentare un elenco degli stessi al concedente per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nei comprensori militari.

I prodotti non a lunga conservazione dovranno essere freschi di giornata. I generi dovranno rispettare il requisito della rintracciabilità.

5.1 Tipologia del servizio fast-food

Un'alimentazione sana, fondata su scelte dieteticamente bilanciate e prodotti salubri, costituisce un elemento determinante di salute per la singola persona e per la comunità ed impatta positivamente anche sull'ambiente, concorrendo sia alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti a basso impatto ambientale sia allo sviluppo economico dei territori, incentrato sulle relative risorse e potenzialità naturali. Espressioni come certificazione di qualità, tracciabilità di filiera, sicurezza e tipicità alimentare, sostenibilità ambientale costituiscono aspetti centrali del presente capitolato, che devono essere valorizzate anche con riguardo alle biodiversità naturali e culturali del territorio.

In tale contesto resterà contrattualmente convenuto che il servizio di fast-food, da fornire con modalità e nel rispetto delle migliori condizioni igienico-sanitarie, preveda:

a) la somministrazione di prodotti specifici (biologici, DOP, IGP, STG, integrati, tipici, tradizionali) e di prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nonché dal mercato equo e solidale per tutti gli alimenti prodotti in mercati esteri;

b) il divieto assoluto di somministrare alimenti geneticamente modificati (OGM) e qualsiasi forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo che pertanto dovranno essere smaltiti secondo le norme in vigore;

c) il contenimento degli impatti ambientali e la freschezza dei prodotti, legati alle modalità di produzione, lavorazione e trasporto delle merci impiegate nella ristorazione per la salvaguardia dei valori nutrizionali/organolettici e, in generale, in termini di qualità degli alimenti;

d) la certificazione di qualità riguardante la tracciabilità dei prodotti utilizzati ovvero le dichiarazioni dei fornitori in merito alla conformità dei prodotti alle vigenti leggi in materia.

5.2 Modalità di esecuzione del servizio fast-food

Dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di ogni altra direttiva emanata dalle competenti autorità, con l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla procedura prevista dal sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points),

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

comprensivo delle metodiche di rintracciabilità degli alimenti e della predisposizione di tutta la documentazione richiesta. Il concessionario provvederà, nel minor tempo possibile e comunque prima dell'inizio della concessione, a produrre un piano di autocontrollo ed a nominare un proprio responsabile del piano di autocontrollo che dovrà effettuare e documentare almeno un sopralluogo mensile per il monitoraggio della sicurezza alimentare e degli adempimenti del sistema di prevenzione igienico-sanitario. Tale monitoraggio dovrà essere documentato attraverso la compilazione di una specifica check-list all'uopo predisposta.

Il confezionamento dei pasti deve avvenire in giornata.

É da escludere l'uso di vivande precotte, preconfezionate e surgelate, fatte salve le ipotesi specifiche previste nella citata appendice "2" al presente capitolato.

Il concessionario avrà diritto di scegliere i propri fornitori purché i prodotti in distribuzione siano di prima qualità.

5.3 Locali e attrezzature dell'Amministrazione Militare concessi in uso gratuito al concessionario

Sono messi a disposizione del concessionario i locali dei magazzini, i frigoriferi e tutte le attrezzature fisse e mobili esistenti atte a garantire la conservazione, preparazione, confezione e distribuzione del vitto. All'uopo, prima dell'avvio del servizio dovrà essere sottoscritto un apposito verbale firmato da un rappresentante dell'A.M. e dal concessionario con cui viene formalizzata tale concessione in uso gratuito, inventariando dettagliatamente ogni locale e bene oggetto di concessione. Si precisa che ove il concessionario, al fine di migliorare il servizio, riterrà necessario disporre di eventuali ulteriori altre attrezzature o macchinari, saranno a suo totale carico ed oneri le relative spese, oltre che, ovviamente, la proprietà. Tali beni dovranno essere conformi alla vigente normativa e riportare il marchio CE conformemente ai dettami della Comunità Europea. Relativamente al materiale che il concessionario eventualmente introdurrà e conserverà nei locali messi a sua disposizione non trova applicazione l'art. 2041 c.c. nei confronti del Concedente e/o dell'Amministrazione Militare. Per esigenze istituzionali, l'A.M. si riserva il diritto di precedenza nell'uso dei locali concessi.

5.4 Conservazione delle derrate

Le verdure, i salumi, i formaggi ed i prodotti surgelati dovranno essere conservati possibilmente in frigoriferi distinti. Qualora, per ragioni infrastrutturali, la conservazione separata non sia di possibile attuazione, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti affinché gli alimenti non vengano in contatto tra loro. Ogni qualvolta venga aperto un contenitore in banda stagnata e il contenuto non sia immediatamente consumato dovrà essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro materiale non soggetto ad ossidazione. La protezione delle derrate dovrà avvenire solo mediante impiego di pellicola d'alluminio o film plastico idoneo alla conservazione degli alimenti o con altro materiale comunque conforme al D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 e s.m.i..

I prodotti a lunga conservazione dovranno essere conservati in confezioni adeguatamente chiuse.

Il personale non dovrà effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare contaminazioni incrociate.

5.5 Controlli del concedente

Il concedente ed il personale da questi designato, potrà accedere in qualsiasi momento e senza alcun preavviso nei locali magazzino delle derrate alimentari e negli altri messi a disposizione del concessionario, al fine di accertare il rispetto dello stato d'igiene degli stessi e lo stato di conservazione e qualità delle merci e delle derrate. Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla modalità di confezionamento degli alimenti e richiesti periodici interventi della competente ASL ovvero o del Servizio Sanitario Militare per sottoporre ad esami di laboratorio campioni alimentari.

5.6 Manipolazione dei generi alimentari

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti dovranno mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutritiva e gastronomica. La preparazione di piatti freddi dovrà avvenire con l'ausilio di mascherine e guanti monouso.

Le operazioni che precedono la cottura dovranno essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte:

a. tutti i prodotti congelati e/o surgelati prima di essere sottoposti alla cottura dovranno essere sottoposti a scongelamento in frigorifero o in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0° C e + 4° C per il tempo previsto da corretta procedura;

b. le porzioni di salumi e formaggio distribuite dovranno essere preparate nelle ore immediatamente

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

precedenti la distribuzione.

5.7 Servizio bar/caffetteria, fast-food e pasticceria

Il servizio prevede la vendita di generi da bar e ristorazione da banco. In merito alle caratteristiche dei prodotti da porre in vendita si precisa quanto segue:

a. la miscela di caffè dovrà essere costituita da almeno il 70% di arabica e per la singola tazzina dovranno essere impiegati minimo 7 grammi di caffè;
b. il latte dovrà essere di nota marca e "intero";
c. le bevande ed i generi alimentari dovranno essere ad altissimo grado di commerciabilità, di marche note e di qualità ineccepibili sia dal punto di vista organolettico, sia igienicamente rispondenti alle vigenti norme di settore.

Il concedente si riserva, altresì, la facoltà di limitare in determinate fasce orarie la vendita di alcolici e superalcolici.

Il concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, all'approvvigionamento di tutti i generi alimentari, le merci ecc., in quantità e qualità adeguate per assicurare il miglior funzionamento del servizio, al trasporto degli stessi ed alla loro conservazione presso i locali adibiti a magazzino, regolarizzando in proprio tutti gli adempimenti fiscali, sanitari e licenze commerciali connessi con l'esercizio dell'attività in concessione.

5.8 Orari di apertura

L'orario di apertura all'utenza sarà assicurato nei seguenti orari, con definizione delle pause di chiusura per pulizie e pranzo:

	Lunedì – Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica e Festivi
Sala Convegno Unica	07:00 – 17:00	07:00 – 16:00	Chiuso	Chiuso

Previo accordo tra concedente e concessionario, gli orari di cui sopra potranno essere variati, con possibilità di estensione anche alla fascia oraria serale.

Per eventuali esigenze non programmabili connesse all'attività istituzionale, se espressamente richiesto, il concessionario si impegna ad assicurare i servizi anche, in via del tutto eccezionale, nelle giornate prefestive e festive purché in ragione del numero di utenti presenti in caserma si possa ragionevolmente presumere un favorevole ritorno economico. In tali ipotesi, per quanto remote, nulla sarà riconosciuto in termini diversi dal pagamento di quanto ordinato e consumato.

5.9 Prezzi di vendita dei generi e loro revisione ed integrazione/sostituzione

I prezzi di vendita dei generi sono determinati dagli sconti percentuali proposti dall'aggiudicataria per ogni singolo servizio (bar/caffetteria, fast-food, pasticceria). Gli importi derivanti da tali sconti saranno arrotondati per difetto ai 5 centesimi inferiori.

Esempi:

l'importo derivante dallo sconto pari a € 1,21, € 1,22, 1,23 o 1,24 determinerà il prezzo di vendita di € 1,20;

l'importo derivante dallo sconto pari a € 1,26, 1,27, 1,28 o 1,29 determinerà il prezzo di vendita di € 1,25;

l'importo derivante dallo sconto pari a € 1,20 determinerà il prezzo di vendita di € 1,20;

l'importo derivante dallo sconto pari a € 1,25 determinerà il prezzo di vendita di € 1,25.

I prezzi fissati nell'atto di concessione si intendono invariabili e comprensivi di I.V.A. nella misura di legge salvo i casi di revisione prezzi successivamente disciplinati.

Fanno eccezione i gelati, per i quali il prezzo di vendita al pubblico dovrà essere pari a quello di listino scontato del 10%. Tale ribasso deve essere ben visibile apponendo il nuovo prezzo di vendita a fianco del prezzo di listino. Lo sconto percentuale offerto in sede di gara, pertanto, non troverà applicazione per i gelati.

Il concessionario si impegna ad osservare gli obblighi scaturenti dalla normativa fiscale connessa con l'attività commerciale e si assume ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di tale normativa, con particolare

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

riferimento alle norme che prevedono il rilascio degli scontrini fiscali.

Il listino comprende tutti i prodotti posti a base di gara, ma può essere integrato su iniziativa del concedente o del concessionario. In tal caso i prezzi di tutti i prodotti aggiuntivi dovranno essere concordati fra il concessionario e il concedente, che, prima di autorizzarli, procederà a specifiche verifiche comparative di mercato, tenendo anche conto dei prezzi di prodotti analoghi presenti nel listino posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 180 del TULPS, il listino, firmato dal concessionario e dal Comandante il Quartier Generale Italiano, deve essere esposto, ben visibile e leggibile all'interno dei locali di ogni Sala Convegno per tutta la durata della concessione. I prezzi ivi determinati a seguito di confronto concorrenziale resteranno fissi ed invariabili per il primo anno di concessione. In ragione dell'adeguamento dei prezzi al caro vita, il concessionario potrà richiedere annualmente, motivandola e documentandola, la revisione dei prezzi per i generi sui quali l'aumento determinato dal mercato declina verso lo squilibrio economico. Pertanto in armonia con quanto previsto dall'art. all'art. 60, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, il concessionario potrà richiedere detta revisione corredando l'istanza con il certificato dell'Ufficio prezzi e statistica della Camera di Commercio di riferimento, nella misura del 80% dell'incremento dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal concessionario al concedente, corredata dall'elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e da una semplice relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti. Il concedente qualora ritenesse i nuovi prezzi proposti non conformi agli aumenti rilevati e/o documentati, può richiedere al concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate. Solo a seguito della formale autorizzazione da parte del concedente, il listino aggiornato con i nuovi prezzi potrà essere ufficialmente applicabile dal concessionario.

Nel caso sia rilevata la distribuzione di prodotti e/o applicazione di prezzi non conformi al listino, l'Amministrazione Militare si riserva la facoltà di applicare le penalità successivamente riportate, ovvero dichiarare la decadenza della concessione e risolvere il contratto.

ART. 6 - INDICATORI LOGISTICI RELATIVI ALLA CONCESSIONE

Nei contratti di concessione come definiti dal codice dei contratti all'articolo 180 comma 2, la parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. L'equilibrio economico finanziario, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi d'impresa.

Le frequenze medie giornaliere di seguito riportate rappresentano indicatori logistici e tengono conto dei dati medi riferiti alle passate gestioni:

Media giornaliera utenti	220 unità

L'indicazione del numero delle presenze deve intendersi puramente indicativo. Pertanto ai fini della formulazione dell'offerta nessun impegno verso il concessionario sorge per il concedente relativamente a variazioni, anche se rilevanti, in più o in meno nel numero di utenti.

ART. 7 - CANONE DEMANIALE DI CONCESSIONE

In relazione alle aree ed ai locali concessi in uso al concessionario, l'attività commerciale svolta all'interno di immobili demaniali assegnati in uso governativo alle Amministrazioni dello Stato e funzionali alle attività istituzionali, sarà soggetta alla stipula di apposita concessione da parte dell'Agenzia del Demanio competente per territorio, che ha provveduto/provvederà alla quantificazione del canone dovuto. Si riportano di seguito gli importi che la citata Agenzia ha comunicato e quelli stimati dalla Stazione appaltante poiché non ancora quantificati:

Quartier Generale Italiano: € 2.050,00 annui/€ 512,50 a trimestre (importo stimato);

Si precisa che gli importi sono stati stimati dalla Stazione Appaltante sulla scorta di precedenti comunicazioni ricevute dall'Agenzia del demanio competente per territorio e calcolati in ragione del costo al mq. e del volume d'affari.

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

Tuttavia, nella considerazione che la quantificazione degli importi definitivi è precipua competenza della citata Agenzia competente per territorio, per cui la Stazione Appaltante non conosce i criteri che saranno applicati, l'aggiudicatario nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Militare nel caso di scostamenti anche significativi, a seguito dei quali potrà decidere di revocare l'offerta ovvero recedere dal contratto stipulato dandone comunicazione alla Stazione Appaltante senza applicazioni di penalità o incameramento delle garanzie presentate.

Le metrature e le destinazioni d'uso dei locali sono da ritenersi indicative e si intendono riferite complessivamente a tutte le superfici dei locali interessati dal servizio come risultano dalle scritture inventariali dei comprensori militari.

Il concessionario riscuoterà direttamente dall'utenza il costo dei servizi e dei generi posti in vendita e pertanto non potrà avanzare alcun diritto di maggior compenso o di indennizzo di qualsiasi natura e specie qualora, per eseguire le prestazioni contrattuali previste in modo conforme alle prescrizioni del presente capitolato, non abbia valutato attentamente in sede di formulazione dell'offerta, qualsiasi onere riferibile alla concessione.

ART. 8 - ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il concessionario è tenuto a versare all'A.M. annualmente, **entro il mese di dicembre di ogni anno, le seguenti somme forfettarie annuali** per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Relativamente all'ultimo anno di concessione, l'importo dovuto, che sarà proporzionale all'effettivo periodo contrattuale, dovrà essere versato entro 15gg dalla conclusione del contratto.

Importo forfettario annuo per smaltimento rifiuti solidi urbani € 90,00

Tali importi sono stati desunti sulla base del costo al mq addebitato dal Comune presso cui insistono le infrastrutture militari.

Detto versamento dovrà avvenire tramite bonifico utilizzando le coordinate IBAN **IT79T 07601 03400 000000363804** intestato a Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples, indicando la seguente causale: ***"Ditta……., smaltimento rifiuti bar periodo dal…….al……. Quartier Generale Italiano".***

Il concessionario ha l'obbligo di raccogliere e conferire i rifiuti negli appositi contenitori secondo le disposizioni emanate in materia dalle Autorità Locali, a cui si dovrà attenere scrupolosamente.

ART. 9 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Possono partecipare alla gara, avendo i requisiti di idoneità professionale, i soggetti individuati dall'art. 65 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Ai fini della sussistenza dei requisiti professionali, gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per le attività compatibili con l'oggetto della concessione. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al D.Lgs. 36/2023, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

L'Ufficio Amministrazione del Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples acquisirà preventivamente all'aggiudicazione definitiva della concessione, le informazioni antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 anche fuori dai casi espressamente previsti dalla stessa norma e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso in cui sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l'esistenza di causa interdittiva prevista dal sopra citato decreto, l'impresa aggiudicataria della concessione, si impegna nei confronti dell'Amministrazione Militare, a rescindere il subcontratto. In caso contrario si procederàalla risoluzione del contratto principale.

Tutte le verifiche e procedimenti in materia di normativa antimafia con applicazione anche al di fuori del limite

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

della soglia di legge, in relazione al patto d'integrità, si effettueranno anche nei confronti dell'eventuale ditta ausiliaria.

ART. 10 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO ACCREDITATO AD OPERARE PRESSO LE INFRASTRUTTURE MILITARI

Il concessionario dovrà avvalersi di personale scelto, professionalmente preparato o con precedenti di mestiere in regola con le leggi sanitarie e, per i servizi affidati, capace, moralmente ineccepibile e gradito insindacabilmente al concedente.

Il personale addetto all'esecuzione del servizio dovrà essere alle dirette dipendenze del concessionario, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di contrattualizzazione del personale impiegato nello specifico settore.

Il concessionario dovrà comunicare al concedente, prima dell'inizio della concessione, il nominativo del personale impiegato, specificando luogo e data di nascita, il livello professionale, la qualifica, le mansioni, il numero di matricola, il tipo di contratto di assunzione, gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, copia di un valido documento di riconoscimento e, qualora si tratti di personale extracomunitario, dovrà essere consegnato in copia fotostatica il regolare permesso di soggiorno. Le stesse informazioni dovranno essere fornite per l'eventuale personale "di riserva", destinato ad eventuali sostituzioni, affinché il concedente possa rilasciare il relativo benestare all'accesso.

Con riferimento alla specifica organizzazione del servizio, il concessionario eserciterà in via esclusiva il pieno potere organizzativo, direttivo e disciplinare sui propri dipendenti.

In tal senso l'Amministrazione Militare è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra il concessionario ed il personale impiegato nelle prestazioni, ovvero tra il concessionario aggiudicatario e quello uscente.

Il concessionario dovrà comunicare con immediatezza al concedente qualsiasi variazione relativa a: personale, livello professionale, contratto di lavoro, qualifiche e mansioni.

Resterà contrattualmente convenuto che, nel corso dell'esecuzione, il concedente o la Stazione appaltante o qualsiasi altro Organo dell'Amministrazione Militare potrà, in qualsiasi momento, richiedere esibizione e/o copia autentica della documentazione attestante la correttezza delle procedure di assunzione e di retribuzione del personale impiegato presso ogni comprensorio militare.

Sarà facoltà del concedente chiedere al concessionario la sostituzione di personale ritenuto non idoneo o non gradito, a suo insindacabile giudizio, partecipando alla ditta le motivazioni della richiesta, senza che ciò possa costituire maggior onere. In tal caso il concessionario dovrà immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo.

Il concessionario, inoltre, dovrà essere in grado di sostituire il personale assente per malattie, infortuni, permessi, ferie o altri motivi, evitando interruzioni che in qualsiasi modo possano inficiare la bontà del servizio.

Il concessionario dovrà assicurare al proprio personale idonei capi di vestiario per l'espletamento del servizio, muniti di apposita tessera di riconoscimento, nonché i necessari dispositivi di protezione individuale. Si rammenta che ai sensi dell'art. 5 della legge 23/8/2010 n. 136 pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23/8/2010 contenente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", il tesserino di riconoscimento utilizzato in regime di appalto e/o subappalto, deve contenere oltre alla fotografia, le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Il concedente si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere la sostituzione di quei capi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non rispondenti al decoro e/o all'uso.

Il personale di nazionalità non italiana dovrà essere in grado di comprendere e di farsi capire in lingua italiana. Il concessionario si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.. In particolare dovrà essere mantenuta la massima riservatezza su documenti, atti, fatti ed informazioni di cui verranno a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

La duplicazione di qualsiasi documento di proprietà dell'Amministrazione Militare committente e/o da questa prodotta è assolutamente vietata.

Durante il servizio il personale è tenuto ad osservare un contegno improntato a riservatezza, correttezza ed irreprensibilità. In particolare, dovrà evitare di intrattenersi e/o aggirarsi "a vuoto" nei locali e nelle aree scoperte adiacenti ai fabbricati, allontanandosi dall'infrastruttura non appena ultimato l'orario di servizio.

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

E' consentito all'interno delle infrastrutture far uso della telefonia mobile, con ragionevoli limitazioni nel corso dello svolgimento del servizio, ma è fatto assoluto divieto al concessionario, ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera di utilizzare smartphone e qualunque altro strumento idoneo ad effettuare riprese videofotografiche, con lo scopo anche involontario, di riprendere qualsiasi luogo, infrastruttura, mezzi o materiali dell'Amministrazione Militare. In tal senso il Comandante il Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples potrà, avvalendosi del personale addetto alla sicurezza, verificare se, attraverso l'uso di tali dispositivi si siano create le premesse per le violazioni de quo.

ART. 11 – CLAUSOLE SOCIALI E TUTELA DEI LAVORATORI

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi a cui si informa il codice dei contratti[1] , si fa presente che nel solco della giurisprudenza dell'ANAC, con particolare riguardo alle note illustrative del bando tipo n. 2/2017, la clausola sociale non va intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, ma viceversa prevede che le condizioni di lavoro siano armonizzate con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera fissate da questa stazione appaltante.

La clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato presso il concessionario uscente, deve essere incondizionatamente accettata dal subentrante, pena l'esclusione dalla gara, salva la possibilità di armonizzare l'indiscriminato dovere di assorbimento del personale dell'impresa uscente con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro propria del subentrante.[2]

Il concessionario sarà obbligato al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore, impegnandosi ad ottemperare:

– a tutti gli obblighi di legge e di contratto che presiedono alla protezione del lavoro (ex D.lgs.81/2008 e successive modifiche), alla tutela dei lavoratori, con particolare riguardo al settore della previdenza sociale (invalidità e vecchiaia,disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie etc.) e a diritti riconducibili al pagamento di contributi, di assegni per nucleo familiare, ecc.;

– alle specifiche disposizioni inerenti la salvaguardia dei posti di lavoro previste in caso di subentro nella gestione esistente.

Il concessionario sarà obbligato a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative o retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le successive integrazioni e modifiche, tenendo salva l'Amministrazione Militare da qualsiasi forma di rivalsa da parte di detto personale e/o di terzi.

Resta convenuto che qualora in costanza del rapporto concessorio l'operatore economico venisse denunciato dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienza dei predetti obblighi, l'Amministrazione Militare avrà la facoltà di tenere vincolata la garanzia definitiva anche oltre il termine dell'esecuzione contrattuale e fino a quando la ditta non abbia adempiuto agli obblighi di cui trattasi; in tal caso lo svincolo verrà effettuato solo su autorizzazione del menzionato Ispettorato del Lavoro denunciante, senza che il concessionario possa pretendere, per il ritardo dello svincolo, alcuna somma a qualsiasi titolo.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano il concessionario per tutto il periodo del contratto anche nel caso in cui non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere alle assicurazioni sociali del personale che verrà adibito all'espletamento del servizio.

Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ove rilevato e confermato dagli Enti previdenziali, potrà comportare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Militare, la risoluzione del contratto con perdita della cauzione.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire in qualunque momento il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) al fine di verificarne la regolarità.

1 Sia secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, sia secondo la giurisprudenza amministrativa di gran lunga maggioritaria, l'apposizione di una clausola sociale agli atti di una pubblica gara ai sensi della disposizione del Codice dei contratti pubblici (art. 57) applicabile pro tempore, è costituzionalmente e comunitariamente legittima solo se non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente, in violazione dei principi costituzionali e comunitari di libertà d'iniziativa economica e di concorrenza oltreché di buon andamento, e consente invece una ponderazione con il fabbisogno di personale per l'esecuzione del nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore (cfr. Consiglio di Stato sez. III 8/6/2018, n. 3471).

2 Cfr. da ultimo, Consiglio di Stato Sez. III, n. 5 maggio 2017, n. 2078.

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà nominare e comunicare alla stazione appaltante ed al concedente, entro 5 (cinque) giorni dall'inizio dell'attività, il nominativo di un proprio Responsabile che opererà per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, oltre ai recapiti necessari a contattarlo in modo che qualsivoglia disfunzione o inconveniente al servizio possano essere prontamente segnalati e conseguentemente risolti. Tale Responsabile dovrà coordinare e dirigere lo svolgimento delle varie attività di tutte le maestranze in ragione delle sedi e della tipologia dei servizi prestati.

Il Responsabile del concessionario dovrà inoltre collaborare con il personale del concedente allo scopo di porre in essere tutte le procedure atte a prevenire possibili insoddisfazioni da parte degli utenti e di contenere al massimo i consumi di energia elettrica, combustibili e acqua, verificando lo spegnimento delle luci e la limitazione del riscaldamento nei locali non utilizzati, nonché la tenuta dei rubinetti e degli impianti idraulici.

In ogni caso la stazione appaltante, in armonia con quanto previsto dall'art. 473, comma 3, lettera g) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la sostituzione del Rappresentante ove questi dovesse risultare non gradito e tale richiesta dovrà essere soddisfatta con immediatezza.

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre al canone di concessione da corrispondere all'agenzia del demanio ed alle somme forfettarie per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il concessionario, quale diretto responsabile del servizio, dovrà provvedere alle spese riferite a:

- abbigliamento del personale consono agli ambienti in cui opera;
- utilizzo e funzionamento dei misuratori fiscali compresi gli oneri di fiscalizzazione e defiscalizzazione degli stessi e quelli per la verifica fiscale annuale;
- riassetto e pulizia di tutti i locali, aree, stanze, pertinenze ed attrezzature in uso;
- sanificazione e igienizzazione di tutti i settori adibiti alle lavorazioni, al confezionamento ed alla somministrazione degli alimenti;
- manutenzione dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature di sua proprietà;
- acquisto di materiali di consumo (detersivi, ecc.) e monouso di ogni genere e materiale che si rendesse necessario per assicurare il corretto funzionamento e l'adeguato livello del servizio;
- imposte e tasse governative, provinciali e comunali relative all'esercizio delle attività di bar/caffetteria.

Il concessionario deve adottare tutte le misure necessarie a ridurre al minimo il volume degli imballaggi e dei contenitori e deve garantire la corretta gestione della raccolta differenziata coerente con le modalità di raccolta stabilite dall'Amministrazione Comunale in cui insiste la sala convegno.

Il concessionario al quale è fatto assoluto divieto di gettare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, è tenuto a conferire le diverse frazioni, previa riduzione volumetrica, in modo da garantire la massima purezza del materiale differenziato. I contenitori per la differenziazione del materiale, ove non disponibili, saranno approvvigionati a cura e spese del concessionario stesso, senza alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Militare. Lo smaltimento degli olii esausti, delle batterie ed in generale di qualunque rifiuto rivesta la classifica di pericolosità deve aver luogo secondo le modalità previste dalla legge. A tal proposito, il concessionario conserverà e metterà a disposizione del concedente e della stazione appaltante, in qualunque momento venisse richiesta, la documentazione relativa al regolare ritiro e smaltimento degli eventuali rifiuti speciali da parte delle ditte autorizzate al prelievo.

Oltre agli oneri innanzi indicati, il concessionario collaborerà con il concedente affinché sia assicurato il giusto decoro delle aree esterne.

ART. 14 – REFERENTI PER L'A.M. SULL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Il Comandante il Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples nominerà un proprio Referente che curerà la esecuzione contrattuale da parte del concessionario. A questo fanno capo tutte le attività relative allo svolgimento del servizio, con particolare riguardo alla vigilanza e controllo sulla modalità di esecuzione della concessione e sui livelli di qualità delle connesse prestazioni.

Il suddetto Referente opererà sulla base della normativa interna di Forza Armata, per quanto applicabile in relazione alle particolarità della concessione dei servizi ed intratterrà rapporti con il concessionario per gli aspetti

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

organizzativi, esecutivi e funzionali recependo qualsiasi indicazione dell'utenza per evitare contestazioni dirette fra questi ultimi ed i dipendenti del concessionario.

Il Referente per l'A.M., anche avvalendosi delle competenze del personale specialistico in forza al Comando, potrà accedere ai locali adibiti a magazzino delle derrate alimentari, al bar o agli altri locali concessi alla ditta al fine di accertare lo stato di fatto dell'igiene, della qualità, della sicurezza e conservazione delle merci e dei materiali in genere.

Eventuali inadempienze o negligenze potranno essere immediatamente contestate verbalmente e successivamente notificate al rappresentante della ditta anche a mezzo raccomandata a mano, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità.

ART. 15 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE

Restano a carico dell'Amministrazione Militare i seguenti oneri:

a. i servizi generali di funzionamento come risultano declinati dall'art. 466 comma 2 let. c) del D.P.R. 90/2010, compresi quelli riferiti al mantenimento dei locali assegnati, alla costituzione, al mantenimento in efficienza ed al rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature e altre pertinenze d'uso, con esclusione di quelli relativi alla pulizia dei locali/aree;
b. mantenimento e ordinaria manutenzione dei locali assegnati, la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature e altre pertinenze d'uso ed i servizi generali di funzionamento con esclusione di quelli di pulizia locali;
c. manutenzione degli apparati fissi attinenti alle infrastrutture, delle dotazioni antincendio, delle cappe, degli impianti di aspirazione e di condizionamento;
d. manutenzione straordinaria delle attrezzature (purché la manutenzione non sia derivante da ingiustificata precoce usura);
e. manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, delle porzioni d'immobili e degli impianti di riscaldamento, compresa la conduzione degli stessi;
f. fornitura, ove in dotazione, delle attrezzature necessarie per il funzionamento del servizio di bar/caffetteria. L'eventuale rinnovo delle attrezzature sarà addebitato al concessionario qualora derivi da danno o incuria.

All'atto della consegna dei locali e di avvio della concessione sarà redatto in contraddittorio con il rappresentante del concessionario, apposito verbale constatante la consistenza numerica e lo stato d'uso dei materiali di proprietà del concedente, ricevuti in consegna per il funzionamento dei servizi.

Eventuali ammanchi o rotture saranno contestate dal Comando (concedente) al concessionario ed addebitate ove l'istruttoria dovesse rilevare responsabilità in capo al concessionario.

ART. 16 - MATERIALI, AREE E LOCALI COSTITUENTI APPORTI DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 467 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, i materiali conferiti dall'Amministrazione Militare per i fini di aggregazione sociale e di sostegno logistico continuano a rimanere nel carico contabile del consegnatario per debito di vigilanza del concedente. Nello stesso carico contabile confluiranno i materiali comunque pervenuti nel tempo. La Sala Convegno Unica è autorizzata a ricevere in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da soggetti giuridici diversi dall'Amministrazione Militare, beni mobili adeguati alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale che sarà sottoscritto all'occorrenza dalla Stazione Appaltante. Tali materiali saranno iscritti in un apposito registro e saranno tenuti distinti per soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione, manutenzione e riparazione del predetto materiale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, saranno assunte a carico dell'Amministrazione Militare. Relativamente alla concessione, la consegna dei materiali costituenti apporti dell'A.M. o ricevuti in comodato d'uso, risulterà da apposito verbale sottoscritto dal concessionario e, per il concedente, dal consegnatario per debito di vigilanza. Il concessionario assume l'obbligo della restituzione (che dovrà risultare da apposito verbale), in qualsiasi momento, di tutto il materiale ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria, rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa in efficienza.

Il concessionario è tenuto ad integrare, senza oneri per l'Amministrazione Militare, il suddetto materiale con quanto ulteriormente necessario per garantire il corretto svolgimento del servizio (frigoriferi, macchina caffè, macina caffè, vetrine termiche, ecc.).

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

Gli impianti ed i locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il concessionario non potrà apportare di sua iniziativa nessuna modifica ai locali, attrezzature, impianti e materiali affidatigli senza il preventivo benestare scritto del concedente.

ART. 17 - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E MODIFICHE

Il concessionario, nell'ottica dell'investimento e del miglioramento dei servizi offerti all'utenza, potrà eseguire opere e/o interventi di miglioria, addizioni e modifiche impiantistiche soltanto previo consenso del concedente. Tutte le opere e/o interventi di cui sopra saranno attratte nella disponibilità dell'Amministrazione Militare all'atto della loro realizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo connesso, direttamente o indirettamente, alla realizzazione degli stessi. Qualunque modifica che comporti variazioni rispetto al documento inventariale, dovrà essere preventivamente autorizzata dal concedente ed avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli eventuali lavori autorizzati, se funzionali all'esercizio d'impresa e come tali a carico esclusivo del concessionario, dovranno essere consegnati al concedente le necessarie dichiarazioni di conformità e di regolare esecuzione.

ART. 18 - REVISIONE DELLE CONDIZIONI RIFERITE ALL'AMBITO CONCESSORIO

In armonia con quanto previsto dall'art. 177, del Codice dei contratti, il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione in ogni caso deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, o nelle ipotesi previste dall'art. 1467 del cc (eccessiva onerosità), le parti avranno facoltà di recedere dal contratto.

ART. 19 – PENALITÀ

In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto al concessionario saranno comminate le seguenti penalità:

- ritardata presentazione del piano di autocontrollo: € 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata;
- inosservanza delle procedure contenute nel piano di autocontrollo: € 20,00 per ogni infrazione accertata;
- mancata erogazione del servizio per fatti imputabili al concessionario: € 10,00 per ogni giornata di non effettuazione del servizio;
- variazione non autorizzata dei generi e/o dei prezzi contrattualmente previsti: € 5,00 per ogni genere/prezzo arbitrariamente variato;
- mancata sostituzione di personale ritenuto non idoneo ad insindacabile giudizio del concedente: € 30,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti: € 30,00 per ogni infrazione accertata.

Le suddette penalità sono cumulabili tra di loro fino ad un massimo del 10% dell'importo stimato della concessione. L'importo complessivo delle stesse dovrà essere versato direttamente sul conto corrente postale della stazione appaltante, tramite bonifico utilizzando le coordinate IBAN **IT79T 07601 03400 000000363804** intestato a Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples, indicando la seguente causale: *"Ditta……....., penalità contestate con let. n……. in data…."*.

ART. 20 - RESPONSABILITA' E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

Le eventuali inadempienze contrattuali nell'esecuzione del servizio, saranno contestate per iscritto al concessionario, a mezzo raccomandata a mano, A.R. o PEC. Detta contestazione sarà effettuata entro i cinque giorni lavorativi successivi al riscontro dell'inadempienza, indicherà in modo circostanziato i fatti oggetto di rilievo ed il termine (non inferiore a cinque giorni lavorativi) entro cui il concessionario potrà produrre eventuali controdeduzioni. Ricevute le controdeduzioni, l'istruttoria sarà definita direttamente dal Comandante il Quartier

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

Generale Italiano che provvederà, se del caso, alla contestazione formale delle penalità. In caso di decorrenza dei termini per presentare le controdeduzioni, il silenzio del concessionario sarà considerato "assenso" e, pertanto, lo stesso sarà tenuto a versare la penale nella sua entità alla stazione appaltante su c/c precedentemente indicato affinché siano fatte salve le ragioni dell'erario.

In caso di reiterate diffide e/o applicazioni di penalità, la stazione appaltante, sentito il concedente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto con incameramento della garanzia definitiva.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà risolto nelle ipotesi previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Al di fuori dei casi ivi regolati, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Militare di procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Inoltre, in caso di frode, gravi negligenze, cessione/subappalto del contratto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto dell'Amministrazione Militare di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il contratto potrà infine essere risolto unilateralmente senza che il concessionario possa eccepire o abbia a pretendere alcunché, qualora la Forza Armata dia esecuzione a contratti accentrati o qualora dovessero intervenire modificazioni della struttura ordinativa a seguito di provvedimenti di riordino della Forza Armata che prevedano la riduzione, la soppressione o la ridislocazione/trasformazione sul territorio nazionale di uno o più Comandi interessati alla presente concessione.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del codice dei contratti, i soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto e pertanto, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo i casi espressamente stabiliti dall'art. 120 comma 1 let. d).

Relativamente all'ambito concessorio la disciplina del subappalto è prevista dall'art. 188 del citato codice.

Gli operatori economici indicheranno in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, ne' le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 194 del codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 194. Il concessionario ha l'obbligo di dimostrare, l'assenza, in capo ai subappaltatori di motivi di esclusione e provvederà a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del codice dei contratti. Il concessionario è tenuto ad indicare alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta; dovrà in ogni caso comunicare alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei servizi. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 23 - SICUREZZA SUL LAVORO E NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA

La Stazione appaltante ha predisposto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n, 81, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), fac simile in **appendice "3"**, che indica le misure adottate e da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, i cui relativi oneri sono valutati pari a zero.

Il concessionario è tenuto a prendere atto di tale documento, recepirlo, eventualmente modificarlo ed integrarlo sulla base della natura del servizio che dovrà svolgere e di ogni diverso ed ulteriore rischio specifico, al fine dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. n. 81/2008 e successive aggiunte e modificazioni, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il concessionario ha l'obbligo e la responsabilità di attenersi e di fare osservare al proprio personale le disposizioni

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

di legge in materia di sicurezza sul lavoro e di quanto possa comunque interessare la sicurezza degli addetti, nonché di adottare tutti i procedimenti e le cautele utili a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il concessionario dovrà predisporre e trasmettere, entro tre giorni, un rapporto circostanziato al Comandante il Quartier Generale Italiano ed all'Ufficio Amministrazione del predetto QGI, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, su qualsiasi incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione della concessione che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature dell'Amministrazione Militare committente e/o causato danni o perdite nel patrimonio.

ART. 24 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il rapporto contrattuale derivante dalla concessione di servizi non prevede flussi finanziari. Tuttavia ove per qualsiasi esigenza la fattispecie dovesse verificarsi, si rende noto che in applicazione a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

ART. 25 - ANTICORRUZIONE E PATTO D'INTEGRITÀ

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, il concessionario, come precedentemente detto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.. A riguardo, si dà atto che la stazione appaltante ha provveduto ad informare il contraente invitandolo, a mente del del D.P.R. n. 81/2023, a fornire ai propri dipendenti copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza.

La violazione degli obblighi, di cui al citato D.P.R. n. 81/2023 come sopra richiamati, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà produrre eventuale sanzione per i casi più lievi, o possibile causa di risoluzione o decadenza del rapporto per i casi più gravi. Qualora riscontri l'eventuale violazione, il concedente contesterà il fatto per iscritto, assegnando al concessionario un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste siano presentate o risultino non accoglibili, il concedente darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni sanzionatorie.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, i contraenti stipuleranno un Patto d'integrità, documento del tutto autonomo rispetto al contratto del quale comunque formerà parte integrante, sostanziale e pattizia, con il quale si impegneranno reciprocamente:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non limitare od eludere in alcun modo la concorrenza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione sia nella fase di aggiudicazione che in quella di esecuzione dell'appalto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, fornendo elementi comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni. Tale obbligo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

In caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, così come nel caso di accertata non veridicità delle segnalazioni effettuate, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- incameramento della cauzione provvisoria depositata a garanzia dell'offerta;
- risoluzione del contratto per violazione di obblighi essenziali;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione e/o dell'elusione del Patto.

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

ART 26 - MODIFICA ALLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, la concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

- per servizi supplementari resi necessari e non inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- la necessità di modifica derivi da circostanze che la stazione appaltante non ha in alcun modo potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
- la modifica non alteri la natura generale della concessione.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, compresa le imposte di bollo e le eventuali spese di registrazione dell'atto, sono a carico del concessionario. Saranno inoltre a carico del concessionario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto. Il contratto è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto.

ART. 28 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione Militare per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto il concessionario è responsabile per danni derivanti all'Amministrazione Militare e a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo. In tal senso è fatto obbligo al concessionario di ritenere il concedente e l'Amministrazione Militare sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati, compresi quelli coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative di cui si dirà appresso.

Grava l'obbligo sul concessionario, da ritenersi insito nel rischio operativo tipico della concessione dei servizi, giuste le precisazioni indicate in premessa, di produrre alla Stazione appaltante almeno cinque giorni prima dell'inizio delle attività una polizza assicurativa, da stipulare a sue spese con compagnia di notoria solidità, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), riportante espressa clausola di "Responsabilità della Proprietà", a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone a qualsiasi titolo presenti presso l'organismo;

La Compagnia assicuratrice dovrà assumere l'impegno e dichiarare sulla polizza di non consentire alcuna cessazione, riduzione, variazione della copertura e delle garanzie prestate se non con il consenso della stazione appaltante.

Il concessionario è obbligato a reintegrare le garanzie che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

Qualora il concessionario disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale risulta la sussistenza dei requisiti indicati nel presente articolo.

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del concessionario.

La polizza sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo della concessione ed il concessionario è tenuto a comprovare al concedente, ove chiesto, l'avvenuto pagamento dei premi periodici.

ART. 29 - MODIFICHE RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale del concessionario dovranno essere prontamente comunicate alla stazione appaltante, corredate da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata apportata. In particolare, dall'atto notarile dovrà risultare il subentro del nuovo soggetto in tutti gli obblighi assunti dal precedente contraente. Ove così non fosse, il titolare o il legale rappresentante trasmetteranno apposita dichiarazione contenente quanto innanzi indicato. Sino a quando la procedura innanzi riassunta non sarà conclusa, l'Ufficio Amministrazione del Quartier Generale Italiano presso il Allied Joint Force Command HQ Naples continuerà a riconoscere il soggetto contraente.

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

Il concessionario è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta nella sede, negli assetti proprietari e nella propria struttura.

ART. 30 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso d'esercizio del diritto di sciopero da parte delle maestranze o nel caso in cui siano del tutto evidenti cause di forza maggiore, il concessionario ne darà immediata comunicazione al concedente e collaborerà con questi per verificare la possibilità di assicurare il servizio con livelli minimi di servizio.

Ogni avvenimento o fatto che possa costituire causa di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, dovrà essere comunicato con immediatezza al concedente dal momento in cui dovesse verificarsi.

ART. 31 - RIFUSIONE DANNI E SPESE DA SANZIONI

Il concessionario dovrà rifondere all'Amministrazione Militare il pagamento di somme ingiuntele a titolo di sanzioni comminatele da organi esterni di vigilanza per i servizi in concessione, con risarcimento di ogni ulteriore danno. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. Il concessionario è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, entro 5 giorni dalla data di notificazione della richiesta stessa. L'inadempienza sarà causa di risoluzione del contratto.

Il concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di prescrizioni arrecati, per fatto illecito proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo, nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c., sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti autorizzati ad accedere all'infrastruttura, sia che tali danni colpiscano cose dell'appaltatore o persone dipendenti o esplicanti attività per lo stesso, sia che colpiscano terzi o cose di terzi (art. 2043 e seguenti Codice Civile).

Pertanto resta espressamente convenuto che nell'ipotesi di danni per i quali cui il committente sia chiamato a rispondere solidalmente in virtù dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, avrà in ogni caso diritto a chiedere al Concessionario il rimborso immediato delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

L'Amministrazione Militare è altresì in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei prodotti e delle attrezzature utilizzate nella concessione che, per caratteristiche tecniche, accorgimenti ed accessori, dovranno proteggere e salvaguardare da eventuali pregiudizi l'operatore ed i terzi. E' infine in qualsiasi caso sollevata dalle responsabilità derivante da furti e/o danni alle attrezzature stesse ancorché, compatibilmente con le disponibilità infrastrutturali, siano concessi al concessionario locali per il deposito del materiale di consumo e delle attrezzature.

ART. 32 - RISERVE E RECLAMI

Il concessionario avrà facoltà di gestire la concessione dei servizi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché tale autonomia non riesca pregiudizievole alla buona riuscita della concessione ed agli interessi dell'Amministrazione Militare. In tale contesto il concedente si riserva la facoltà di verificare il livello di apprezzamento da parte dell'utenza circa la qualità dei servizi offerti dal concessionario il cui esito verrà comunicato al concessionario.

Qualora nel corso della concessione dovessero insorgere discordanze nelle prescrizioni di capitolato nonché tra le prescrizioni stesse e le norme di legge, rimane stabilito come patto tra le parti, che vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la concessione è stata affidata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Ai sensi dell'art. 212 del Codice dei contratti, le controversie possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Tutte le riserve e i reclami che il concessionario riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Comandante il Quartier Generale Italiano con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in alternativa a mezzo fax, ovvero mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o infine a mano all'ufficio protocollo del Quartier Generale Italiano (in tal caso sarà cura e interesse dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta per accettazione).

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applicherà la procedura di cui all'articolo 214 del Codice dei contratti.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto dovrà tenere conto delle finalità di sostegno logistico che presiedono al contratto e che ne qualificano l'ambito concessorio.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 33 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione, l'esecuzione, la validità e la risoluzione del contratto, o comunque con le norme di esecuzione della concessione, non risolvibile in via bonaria, sarà competente il Foro di Napoli. Tale designazione per pattuizione espressa in tal senso ai sensi dell'art. 28 c.p.c., attribuisce a tale Foro carattere di esclusività.

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (e sue integrazioni),"Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati relativi agli operatori economici partecipanti al confronto concorrenziale di cui l'Amministrazione Militare verrà in possesso, saranno trattati dall'Ufficio Amministrazione su supporti cartacei e informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di affidamento e di stipulazione del contratto.

I dati rilevanti ai fini della qualificazione degli operatori economici potranno essere altresì utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si riferiscono.

I medesimi dati potranno essere comunicati, nelle forme e nei casi di legge, agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'Amministrazione Militare, nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.

Il concessionario attesterà con apposita dichiarazione debitamente sottoscritta prima della stipula del contratto:

- di aver ricevuto dai soggetti interessati il valido consenso alla comunicazione di qualsiasi dato riconducibile alle finalità contrattuali e per l'adempimento degli obblighi di legge, con particolare riferimento alle informazioni riguardanti i dati sensibili (personali, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, di disabilità, dello stato di gravidanza e la vita sessuale) e giudiziari (i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, compresi eventuali pignoramenti, sequestri e cessioni sulle retribuzioni);
- di essere consapevole che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini delle verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima;
- di avere una organizzazione aziendale in grado di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di avvisare immediatamente l'Amministrazione Militare committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

I soggetti cui i dati si riferiscono potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018

Relativamente alla presente concessione, titolare del trattamento dei dati è il Comandante il Quartier Generale Italiano. Responsabile del trattamento è il Capo Ufficio Amministrazione del Quartier Generale Italiano.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

Il concessionario sarà obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le norme

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.

contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni.

Il concessionario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui luoghi nei quali dovrà eseguirsi la concessione.

In sede di stipula del contratto, le parti si daranno reciprocamente atto che in nessun modo la concessione di servizi istituisce (ovvero può essere interpretato nel senso di istituire), un rapporto di lavoro subordinato tra il concedente e alcuno degli addetti all'esecuzione della concessione così come dall'accordo non deriverà nessun tipo di rapporto fiduciario, associazione, società di fatto, rappresentanza o di qualsiasi altra natura rispetto al rapporto contrattuale di appalto.

Nessun ritardo, omissione, rinuncia espressa di una delle parti all'esercizio di un qualsiasi diritto o facoltà derivante dal contratto potrà essere interpretato come rinuncia a far valere tale diritto o facoltà per il futuro ovvero a far valere per il futuro una qualsiasi successiva violazione degli obblighi contrattuali.

L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di alcuna delle disposizioni di cui al presente capitolato speciale non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre disposizioni contenute nello stesso, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1419 c.c. In ogni caso i contraenti faranno quanto possibile per negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che abbiano effetti equivalenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1462 c.c. il concessionario non potrà opporre alcuna eccezione volta, direttamente o indirettamente, ad evitare o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e l'adempimento degli impegni assunti.

Per tutto quanto non espressamente previsto e contenuto nel presente capitolato, si rinvia a quanto disposto dal codice civile, dal portato normativo indicato in precedenza, se ed in quanto applicabili, dagli usi, dalle consuetudini e dai principi generali del diritto.

Il presente documento è di proprietà dell'Ente in epigrafe. L'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso è consentita esclusivamente per le finalità previste dalle procedure di gara.